

Allegato A

Disposizioni specifiche per l'attivazione dei bandi
Annualità 2021

Sottomisura 10.1 "Pagamenti Agro-climatico-ambientali"

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Tipo di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica misura	3
2.1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	3
2.2. Condizioni di ammissibilità	3
2.3. Criteri di selezione delle domande	4
2.4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	4
2.5. Inadempienze.....	6
2.6. Limitazioni	6
2.7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni	6
2.8. Fissità degli appezzamenti	7
3. Tipo di operazione 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici.....	8
3.1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	8
3.2. Condizioni di ammissibilità	8
3.3. Criteri di selezione delle domande	8
3.4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	10
3.5. Inadempienze.....	12
3.6. Limitazioni	13
3.7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni	13
3.8. Fissità degli appezzamenti	15
4. Tipo di operazione 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità.....	16
4.1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	16
4.2. Condizioni di ammissibilità	16
4.3. Criteri di selezione delle domande	17
4.4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	17
4.5. Indempienze.....	17
4.6. Limitazioni	17
4.7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni	18

1. PREMESSA

Il presente atto è finalizzato alla definizione delle disposizioni specifiche per la sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) per i seguenti tipi di operazione:

10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica

10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici

10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

Per quanto non ricompreso nelle presenti disposizioni si rimanda alla delibera di Giunta regionale 67/2018 e s.m.i.

2. TIPO DI OPERAZIONE 10.1.1 CONSERVAZIONE DEL SUOLO E DELLA SOSTANZA ORGANICA MISURA

2.1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione

Il tipo di operazione vuole valorizzare il ruolo che le attività agricole possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni dirette finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo o arboreto specializzato sottoposto agli impegni previsti dall'operazione per un periodo inizialmente annuale, prolungabile fino a tre anni in caso di disponibilità finanziaria.

Il presente tipo di operazione viene attivato per annata agraria. Per annata agraria si intende, ai fini del presente atto, il periodo intercorrente tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo.

2.2. Condizioni di ammissibilità

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, per un reato grave in materia di lavoro.

Superficie

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha di seminativo o 1 ha di coltura arborea specializzata, castagneti esclusi, e deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati permanenti) o il 50% di colture arboree specializzate dell'UTE oggetto della domanda.

2.3. Criteri di selezione delle domande

Principi	Criteri	Punti
I Presenza di allevamenti aziendali	a) Presenza di una UPZ collegata all'UTE oggetto di domanda con consistenza di stalla pari ad almeno 8 UBA nell'anno precedente alla presentazione della domanda	12
II Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE1305/2013)	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%	10
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%	7
III SITI Natura 2000 *	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI natura 2000 >50%	8
IV Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 *	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >50%	5
V Zone ZVN	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%	3

* I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

2.4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

A partire dal 15 maggio 2021 vige il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato nell'UTE oggetto di impegno ai sensi della DGR 348/2018.

L'operazione prevede uno dei seguenti impegni finanziabili:

1. Semina su sodo
2. Introduzione di colture di copertura
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate
4. Trasemina di cereali con leguminose (bulatura)

L'impegno è inizialmente annuale, prolungabile fino a tre anni in caso di disponibilità finanziaria.

1 - Semina su sodo

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE, prevede:

- a) la semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali;
- b) di mantenere in loco i residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo;
- c) registrazione delle operazioni colturali su apposito registro.

2 - introduzione di colture di copertura/sovescio

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE, prevede:

- a) la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- b) uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura
- c) semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima (in assenza di aratura)
- d) registrazione delle operazioni colturali su apposito registro

Il richiedente può scegliere di adottare la combinazione degli impegni (1+2):

- a) la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- b) la devitalizzazione delle colture di copertura senza alcuna lavorazione del terreno
- c) la semina su sodo della coltura principale con utilizzo di seminatrici speciali sui residui colturali della coltura di copertura devitalizzata.
- d) registrazione delle operazioni colturali su apposito registro.

3 - Inerbimento delle colture arboree specializzate

L'impegno, che deve interessare almeno il 50% della superficie a colture arboree specializzate dell'UTE, prevede l'inerbimento – non naturale - e si declina in uno dei seguenti impegni:

- a) una copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie polinennali o annuali autoriseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno; vige il divieto di lavorazione meccanica del terreno successivamente alla semina (nei vigneti e frutteti è ammessa la lavorazione solo sotto il filare)
- b) una copertura del terreno nel solo periodo autunno-invernale da ottenersi con la semina di specie annuali impiantate con tecniche di lavorazione minima.
- c) registrazione delle operazioni colturali su apposito registro.

Per gli oliveti è ammesso solo l'impegno di cui alla lettera a).

4. Trasemina di cereali con leguminose (bulatura)

L'impegno prevede:

- a) una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose
- b) l'utilizzo della sola seminatrice eventualmente abbinata ad erpice per la trasemina
- c) il divieto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale
- d) la registrazione delle operazioni colturali su apposito registro.

Ogni anno almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi deve essere occupata da leguminose che siano state seminate con la tecnica della bulatura.

Deve essere utilizzata una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno.

Per tutti gli interventi è obbligatoria la tenuta di appositi registri i cui contenuti sono definiti dal bando di attuazione.

2.5. Inadempienze

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del decreto ministeriale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

2.6. Limitazioni

Sono esclusi dal computo dei seminativi dell'UTE i pascoli ed i prati permanenti.

Sono esclusi dalle colture specializzate i castagneti.

I terreni ritirati dalla produzione non sono ammessi a premio

Non è possibile la combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.3.

Gli interventi che prevedono l'impegno "Introduzione di colture di copertura" non sono combinabili con la misura 11.

A partire dal 15 maggio 2021 vige il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato nell'UTE oggetto di impegno ai sensi della DGR 348/2018.

Per il presente tipo di operazione non è prevista la domanda di estensione.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Le superfici oggetto di impegno possono essere cedute ad un altro soggetto senza conseguenze sui premi già percepiti se il cessionario è in possesso delle condizioni di ammissibilità.

Se il cessionario è anch'esso un beneficiario dello stesso tipo di operazione, il subentro è possibile solo tra soggetti che hanno aderito nella stessa annualità 2021.

È prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al paragrafo "Condizioni di ammissibilità" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

2.7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso (Decreto ARTEA n. 140/2015).

Il premio varia secondo la tipologia di impegno:

- Semina su sodo: 220 euro/ha di seminativo
- Introduzione di colture di copertura: 240 euro/ha di seminativo
- Semina su sodo e introduzione di colture di copertura: 350 euro/ha di seminativo
- inerbimento delle colture arboree specializzate: 130 euro/ha di coltura arborea specializzata
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 200 euro/ha

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.2 e la misura 11 con i seguenti premi:

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

- Semina su sodo: 290 euro/ha di seminativo
- Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha di seminativo
- Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha di seminativo
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 560 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 410 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose in combinazione con 10.1.2: 242 euro/ha di seminativo

In combinazione con l'operazione 10.1.5 i premi corrisposti coincidono con quelli previsti per l'operazione 10.1.5.

In combinazione con la misura 11:

- Semina su sodo: 434 euro/ha di seminativo
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

Eventuali adeguamenti in aumento dell'importo pagabile sono possibili solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

2.8. Fissità degli appezzamenti

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, la superficie su cui grava l'impegno può variare annualmente sia come localizzazione che come numero di ettari.

3. TIPO DI OPERAZIONE 10.1.2 MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI E IDRICI

3.1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione

Il tipo di operazione promuove strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e dell'irrigazione con conseguente limitazione di emissione di gas serra in primo luogo di protossido di azoto. Inoltre limita i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci incentivando anche il miglioramento delle tecniche di irrigazione.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie sottoposta agli impegni previsti dall'operazione per un periodo inizialmente annuale, prolungabile fino a tre anni in caso di disponibilità finanziaria.

3.2. Condizioni di ammissibilità

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per un reato grave in materia di lavoro.

Superfici

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,50 ha.

L'impegno interessa l'intera superficie dell'UTE.

I terreni ritirati dalla produzione non sono ammessi a premio

L'impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici per le colture irrigue" interessa le sole colture irrigue per le annualità in cui sono effettuate.

3.3. Criteri di selezione delle domande

Principi	Criteri	Punti
I Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree di salvaguardia >75%	12

	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree di salvaguardia >50% e ≤ 75%	11
Il punteggio al criterio I è attribuito solo a seguito della formale approvazione della perimetrazione - attualmente in corso - delle suddette aree di salvaguardia.		
II Zone ZVN	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >75%	10
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50% e ≤ 75%	9
I punteggi di cui ai principi I e II non sono cumulabili.		
III Coesistenza aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006 e Zone ZVN	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN >75%	10
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN >50% e ≤ 75%	9
% raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.		
IV SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >75%	7
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >50% e ≤ 75%	6
V Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >75%	4

	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >50% e ≤ 75%	2
I punteggi di cui ai principi IV e V non sono cumulabili		
VI Coesistenza SITI Natura 2000 e Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 e aree protette e sir >75%	4
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 aree protette e sir >50% e ≤ 75%	2
% raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.		

Il criterio di cui al punto I Aree di salvaguardia è attivato a seguito dell'approvazione dei relativi perimetri

I criteri di cui ai principi IV, V e VI fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

3.4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

A partire dal 15 maggio 2021 vige il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato nell'UTE oggetto di impegno ai sensi della DGR 348/2018.

L'operazione prevede l'attivazione dei seguenti impegni:

- 1 Miglioramento della gestione degli input chimici
- 2 Miglioramento della gestione degli input idrici per le colture irrigue

In presenza di colture irrigue è obbligatoria l'adesione all'impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici per le colture irrigue" sempre in associazione con l'impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici"

È obbligatoria la tenuta di appositi registri i cui contenuti sono definiti dal bando di attuazione. L'aggiornamento dei registri deve essere effettuato entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento o dell'operazione colturale o dall'acquisto dei prodotti.

1 Miglioramento della gestione degli input chimici

1.1 Difesa e diserbo

Difesa e diserbo nelle aree non di salvaguardia

L'impegno prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014-2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata" e delle schede di produzione redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento, in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

- uso dei soli principi attivi elencati per singola coltura.
- limitazione nel dosaggio dei trattamenti con lo stesso principio attivo per singola coltura.
- rispetto del numero dei trattamenti previsto per singola avversità e coltura.
- obbligo della taratura strumentale (punto A.3.7 del Piano di azione nazionale di cui al Dlgs n.150/2012) delle irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati entro i termini stabiliti dal bando.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione al diserbo:

- ad esclusione dei diserbanti "graminici specifici" tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda tecnica di diserbo di cui alla L.R. n.25/99.

Difesa e diserbo nelle aree di salvaguardia

L'impegno che prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all'allegato al PSR 2014- 2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata" e delle schede di produzione redatte per singola coltura, di cui alla l.r. n. 25/99 e loro aggiornamento, essendo ricompreso nei requisiti minimi, non è remunerato.

Dal momento della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è previsto e remunerato unicamente il seguente impegno:

- obbligo della taratura strumentale (punto A.3.7 del Piano di azione nazionale di cui al Dlgs n.150/2012) delle irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati entro i termini stabiliti dal bando.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione al diserbo:

Dal momento della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) non sono previsti e remunerati gli impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione al diserbo essendo ricompresi nei requisiti minimi.

1.2 Fertilizzazione:

L'impegno prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014-

2020 “Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell’agricoltura integrata” e delle schede di produzione redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento, in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

- effettuazione delle analisi del terreno nei termini stabiliti dal bando;
- effettuazione del numero di analisi del terreno indicato dalle schede in ragione dell’estensione di superficie dei gruppi di coltura considerati;
- predisposizione del piano di fertilizzazione attraverso il metodo del bilancio, in ragione dei fabbisogni colturali, degli apporti imputabili alla fertilità del suolo e delle perdite dovute alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione. Il Piano di fertilizzazione è annuale in ragione delle colture effettuate e deve essere predisposto nel rispetto delle modalità tecniche e della tempistica stabilite dal bando;
- Rispetto dei quantitativi di azoto, fosforo e potassio individuati con il metodo del bilancio, se inferiori ai massimali fissati dalle schede tecniche per singola coltura.
- limitazione della quantità massima di azoto organico da somministrare entro i 170 kg/ha/anno per UTE oggetto della domanda.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione alla fertilizzazione:

- per il tabacco, effettuazione delle analisi del terreno ogni 2 ha anziché 10 ha come da scheda tecnica di cui alla L.R. n.25/99
- per il tabacco, quantità massima di azoto prevista per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha /anno, per la varietà V.Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno, con ulteriore riduzione del 26% rispetto al 30% prevista dalla relativa scheda tecnica.

2 Miglioramento della gestione degli input idrici per le colture irrigue

Sono obbligatoriamente sottoposte al presente impegno le colture dichiarate annualmente irrigue dal richiedente e riferite all’UTE vincolata all’impegno “Miglioramento della gestione degli input chimici”.

Per ciascuna coltura l’impegno prevede l’elaborazione di un piano di irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell’andamento climatico e dei fabbisogni idrici colturali, nel rispetto delle modalità tecniche stabilite nel bando di attuazione del presente tipo di operazione.

Impegni aggiuntivi per il tabacco:

Contenimento dell’uso dell’acqua

- per la varietà Kentucky, volume irriguo massimo stagionale pari a 1950 mc/ha, per la varietà V. Bright ed altre pari a 2.569 mc/ha; è necessaria l'installazione di un contatore all’ingresso degli impianti di irrigazione a servizio delle colture tabacchicole, il volume di irrigazione si riduce del 25 % rispetto all’ordinarietà.

3.5. Inadempienze

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all’esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del decreto ministeriale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

3.6. Limitazioni

La domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici, è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria.

Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale.

Non sono considerate estensioni ai fini dell'ammissibilità a pagamento, le superfici sottoposte ad impegno con la prima domanda di aiuto che per qualsiasi motivo non erano elegibili a pagamento ma lo diventano per scelte colturali e/o imprenditoriali.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

È prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al paragrafo "Condizioni di ammissibilità" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

3.7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015).

Il sostegno è strettamente legato alla coltura/macrocategoria di coltura sottoriportata:

Miglioramento della gestione degli input chimici

- Vite: 430 €/ha
- Olivo e altri fruttiferi: 280 €/ha (esclusi castagneti)

- Seminativi: 100 €/ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 210 €/ha
- Tabacco: 600 €/ha

Miglioramento della gestione degli input idrici

- Vite: 30 €/ha
- Olivo e altri fruttiferi: 30 €/ha (esclusi castagneti)
- Seminativi: 30 €/ha
- Ortive -Pomodoro da industria-officinali-Floro-vivaismo: 60 €/ha

Per il tabacco irriguo il premio non varia (600 €/ha)

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.1 e la misura 10.1.5 con i seguenti premi:

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

- Seminativi - Semina su sodo: 290 euro/ha
- Seminativi - Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha
- Seminativi - Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha
- Vite - Inerbimento: 560 euro/ha
- Olive e altri fruttiferi - inerbimento: 410 euro/ha
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 242 euro/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è sull'UTE ma non sulla stessa superficie.

Eventuali adeguamenti in aumento dell'importo pagabile sono possibili solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Miglioramento della gestione degli input chimici nelle aree di salvaguardia

- Vite: 123 €/ha
- Olivo e altri fruttiferi: 123 €/ha (esclusi castagneti)
- Seminativi: 100 €/ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 123 €/ha
- Tabacco: 189 €/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

- Seminativi - Semina su sodo: 290 euro/ha

- Seminativi - Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha
- Seminativi - Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha
- Seminativi - Trasemina di leguminose su cereali: 242 euro/ha
- Vite - Inerbimento: 253 euro/ha
- Olive e altri fruttiferi - inerbimento: 253 euro/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è sull'UTE ma non sulla stessa superficie.

Eventuali adeguamenti in aumento dell'importo pagabile sono possibili solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

3.8. Fissità degli appezzamenti

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "condizioni di ammissibilità per le superfici" le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti e ad ettari fissi.

Le superfici oggetto di impegno possono essere cedute ad un altro soggetto senza conseguenze sui premi già percepiti se il cessionario è anch'esso un beneficiario dello stesso tipo di operazione o soggetto in possesso delle condizioni di ammissibilità.

4. TIPO DI OPERAZIONE 10.1.4 CONSERVAZIONE DI RISORSE GENETICHE ANIMALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ

4.1. Descrizione delle finalità del tipo di operazione

Il tipo di operazione vuole favorire il mantenimento di riproduttori appartenenti a razze autoctone minacciate dal rischio di abbandono. Le razze sostenute dall'operazione sono autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio regionale poichè sono razze iscritte nel repertorio regionale di cui alla L.R. 16 novembre 2004, n. 64 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale".

Per l'individuazione delle razze a rischio di estinzione ammesse a contributo si tiene conto delle valutazioni effettuate dalla Commissione tecnico-scientifica delle risorse genetiche autoctone animali istituita ai sensi L.R. 16 novembre 2004, n. 64.

Per il mantenimento dei riproduttori è previsto un pagamento forfetario erogato annualmente per unità di bestiame adulto (UBA).

4.2. Condizioni di ammissibilità

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per un reato grave in materia di lavoro

Razze ammesse

Sono ammissibili al sostegno le seguenti razze iscritte al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04:

- Bovini: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagnola
- Ovini: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca - Massese
- Caprini: Capra della Garfagnana, Capra di Montecristo
- Equini/asinini: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico – Cavallo Bardigiano - Asino dell'Amiata
- Suini: Cinta senese – Macchiaiola maremmana¹

Il premio è concesso se la consistenza minima di stalla è pari a 1 UBA.

¹ ammissibile dall'annualità successiva all'istituzione del registro anagrafico specifico

4.3. Criteri di selezione delle domande

Principio	Criterio
Razza a minor diffusione	L'elenco delle razze in ordine di consistenza numerica delle fattrici viene stabilito annualmente in base ai dati forniti dall'ARAT al 31/12 dell'anno precedente la domanda.
Minore importo della domanda	Si applica all'interno dell'elenco delle domande di una specifica razza per il quale le risorse finanziarie sono insufficienti.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

4.4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L'impegno, di durata inizialmente annuale, prolungabile fino a tre anni in caso di disponibilità finanziaria, consiste nel mantenimento di riproduttori appartenenti ad una o più delle razze ammesse.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal libro genealogico o dal registro anagrafico cui sono iscritti i capi della razza allevata.

L'allevamento in cui sono mantenuti gli animali a impegno deve essere condotto in purezza; nel bando di attuazione sono riportati i principi che assicurano il rispetto di questo impegno.

4.5. Indempienze

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del decreto ministeriale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

4.6. Limitazioni

I capi ammissibili a premio devono essere iscritti al rispettivo Libro Genealogico e devono ricadere nelle seguenti categorie e secondo la seguente tabella di conversione in UBA:

Categorie di capi ammissibili		Conversione capo - UBA
Bovini	Maschi e femmine > 24 mesi	1 UBA
Ovicapriini	Maschi e femmine > 6 mesi	0,15 UBA
Equidi	Maschi e femmine > 36 mesi	1 UBA
Suini	Scrofe e verri > 50kg	0,5 UBA

Nel corso della durata dell'impegno, fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una

tolleranza in diminuzione del numero dei capi fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale, a condizione che la consistenza rimanga sempre al di sopra di 1 UBA. Tuttavia, nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi.

Sono considerati piccolissimi allevamenti quelli con consistenza a premio iniziale inferiore o uguale a 10 capi.

In caso di diminuzione superiore alla tolleranza prevista, si ha la decadenza dall'aiuto e si procede al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Con la domanda di aiuto il beneficiario richiede un numero di capi uguale o inferiore a quello certificato, al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, dall'Associazione Toscana Allevatori della Toscana (ARAT). Nei casi in cui si determini una riduzione del numero dei capi rispetto a quanto richiesto nella domanda di aiuto si applica quanto previsto all'art. 31 del Re. (UE) n. 640/2014 in relazione alle discrepanze tra dichiarato e accertato. Il dato accertato è verificato in sede di controllo in loco e, in tutti gli altri casi, successivamente al 31 dicembre dell'anno di domanda tramite i dati forniti da ARAT.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari. Passaggi di animali a qualunque titolo tra CUAAs diversi, anche se insistono sugli stessi codici di stalla, sono da considerarsi comunque subentri e ne seguono le regole.

Se il cessionario è anch'esso un beneficiario dello stesso tipo di operazione, il subentro è possibile solo tra soggetti che hanno aderito nella stessa annualità 2021.

È prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al paragrafo "Condizioni di ammissibilità" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

4.7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il premio concesso per UBA, è differenziato per razza ed è corrisposto annualmente per il numero di riproduttori (convertito in UBA) mantenuti nella stalla (UPZ) oggetto di domanda, secondo la tabella sottostante:

Razze	Premio (euro/UBA)
Suina Cinta	200
Suina Macchiaiola Maremmana	300
Bovina Romagnola	200
Bovina Maremmana	300
Bovina Calvana	400
Bovina Pisana	400
Bovina Garfagnina	500
Bovina Pontremolese	600
Ovina Appenninica	200
Ovina Zerasca	300

Ovina Pomarancina	300
Ovina Pecora dell'Amiata	400
Ovina Garfagnina Bianca	400
Ovina Massese	200
Caprina Capra della Garfagnana	250
Caprina Capra di Montecristo	300
Equina Cavallo Maremmano	200
Equina Cavallo Appenninico	200
Equina Cavallo Bardigiano	200
Equina Cavallo Monterufolino	400
Asinina Asino dell'Amiata	200

I suddetti premi a UBA saranno riconosciuti a partire dall'annualità 2021 a tutti i beneficiari del tipo di operazione 10.1.4 a prescindere dall'annualità di inizio impegno.

Il sostegno prevede pagamenti forfetari erogati annualmente per UBA (unità di bestiame adulto); la consistenza delle UBA è rilevata dal documento id n. 750, prodotto dall'Associazione Regionale Allevatori della Toscana, in cui sono elencati i capi iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici detenuti dal richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda. È comunque facoltà del richiedente richiedere un numero di capi inferiore a quello certificato da ARAT.

Il mancato inserimento del doc. 750 si configura come mancata presentazione della domanda di pagamento annua.

Se in corso di esecuzione dell'impegno il beneficiario aumenta il numero dei capi ammissibili, nell'ambito della stessa razza ammessa a pagamento, l'importo pagabile può essere adeguato solo nel caso in cui sia accertata la disponibilità di risorse aggiuntive.

I premi di cui al tipo di operazione 10.1.4 sono cumulabili con quelli connessi a tutti gli altri tipi di operazioni della sottomisura 10.1 e con la misura 11.